



*Ministero dell' Ambiente  
e della Sicurezza Energetica*

**DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI**

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, la Parte seconda, Titoli I e III, e relativi allegati;

**VISTO** il decreto 24 dicembre 2015 del Ministro dell' Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, con cui sono stati emanati gli “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

**VISTO** l' articolo 15 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 264 dell' 11 novembre 2022;

**CONSIDERATO** che in seguito alla modifica di cui al punto precedente, il Ministero della transizione ecologica ha cambiato la propria denominazione in Ministero dell' ambiente e della sicurezza energetica;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione Ecologica”, ammesso alla registrazione della Corte dei conti al n. 2763 in data 14 settembre 2021;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 febbraio 2022, n. 229, con il quale è stato conferito all' Arch. Gianluigi Nocco l' incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali;

**VISTO** l' articolo 17-*undecies* del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Regime transitorio in materia di VIA”;

**VISTO** il Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante “attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell' energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell' elettricità” e in particolare l' art. 12 ove è indicato che “*le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all' esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità e indifferibili e urgenti*”;

**VISTO** il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;

**VISTO** il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2010, n. 219, recante “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

**VISTO** il regolamento (UE) n. 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, ed in particolare l'articolo 6, recante “*Accelerazione della procedura autorizzativa per i progetti di energia rinnovabile e la relativa infrastruttura di rete necessaria per integrare le energie rinnovabili del sistema*”;

**VISTO** l'art. 36, comma 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, secondo cui “La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”;

**VISTE** le Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici pubblicate dal Ministero della Transizione Ecologica il 27 giugno 2022 sul proprio sito internet istituzionale;

**VISTO** il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

**VISTO** il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 2 settembre 2021, n. 361 in materia di composizione, compiti, articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;

**VISTI** i decreti del Ministro della transizione ecologica del 10 novembre 2021, n. 457 e del 29 dicembre 2021, n. 551 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e del 30 dicembre 2021, n. 553 di nomina del Presidente della Commissione PNRR-PNIEC; gli ulteriori decreti di nomina dei Componenti della Commissione n.27232 e n.27234 del 3 marzo 2022, n.60868 del 16 maggio 2022, n. 65912 e n.65913 del 26 maggio 2022, n. 245 del 22 giugno 2022 e n. 335 del 15 settembre 2022;

**VISTI** i decreti del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 9 maggio 2023 n. 154, in tema di integrazione dei componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e del 25 maggio 2023 n. 175, in tema di nomina dei componenti aggregati della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;

**VISTO** il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili” e, in particolare, l'articolo 20 recante la

*“Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”;*

**VISTO** il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41 e, in particolare, l’articolo 47, con cui sono apportate modificazioni all’articolo 20, comma 8, del D.lgs. n. 199/2021;

**VISTO** il decreto-legge 9 dicembre 2023, n.181, convertito con modificazioni dalla Legge 2 febbraio 2024, n.11, recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”;

**VISTA** l’istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, e contestuale verifica del piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120/2017, presentata dalla Società HEPV 29 S.r.l. con nota del 13 dicembre 2021, acquisita al prot. MATTM/141748 del 17 dicembre 2021 per il rilascio, nell’ambito del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 152/2006, del provvedimento VIA relativo al progetto di un impianto agrovoltaiico denominato impianto "12" sito in Brindisi (BR) della potenza nominale pari a 8.120,00 kw e potenza installabile pari a 10.150,14 kWp con relativo collegamento alla rete elettrica MT nel comune stesso tramite realizzazione di nuova cabina di consegna collegata in antenna da cabina primaria AT/MT CP Campofreddo esistente, nonché per il rilascio dell’Autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;

**CONSIDERATO** che il progetto è inserito nell’Allegato I-bis “Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999” al punto 1.2.1 “Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti” e nell’Allegato II alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 al punto 2), denominato “Progetti di competenza statale: impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW”;

**VISTO** che, con nota prot. MiTE/64973 del 24 maggio 2022, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali ha comunicato la pubblicazione della documentazione relativa ai titoli ambientali richiesti, ai sensi dell’articolo 27, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, al fine di consentire alle Amministrazioni coinvolte di verificare l’adeguatezza e completezza della documentazione presentata;

**VISTE** le richieste di integrazioni formulate dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC con nota prot. CTVA/7512 del 10 ottobre 2022, e dal Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce con nota prot. MIC\_SABAP-BR-LE 9767-P del 22 giugno 2022, acquisita al prot. MiTE/78380 in pari data;

**VISTA** la richiesta di sospensione dei termini di 60 (sessanta) giorni, presentata dal proponente ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del D.lgs. 152/2006, con nota del 14/10/2022, acquisita al prot. MiTE/127945 in pari data, e concessa dalla Direzione Generale Valutazioni Ambientali con nota prot. MiTE/132607 del 25 ottobre 2022;

**ACQUISITA** la documentazione integrativa trasmessa dal proponente al prot. MiTE/164050 del 28 dicembre 2022;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la pubblicazione dell'annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed il conseguente deposito del progetto, dello studio di impatto ambientale comprensivo del piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo, della Sintesi non tecnica nonché dell'Avviso al pubblico è avvenuta sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in data 27 gennaio 2023, in seguito alla comunicazione della procedibilità dell'istanza avvenuta con nota prot. MiTE/11145 del 26 gennaio 2023;

**CONSIDERATI** i pareri pervenuti ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, tenuti conto dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC nel corso dell'istruttoria e nella definizione del quadro prescrittivo di cui al parere di competenza;

**ACQUISITO** il parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 167 del 25 maggio 2023 al prot. MASE/87000 del 29 maggio 2023, con il quale la Commissione medesima ha espresso:

- *“PARERE FAVOREVOLE circa la compatibilità ambientale del “Progetto di costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico denominato impianto “12” sito in Brindisi (BR) della potenza nominale pari a 8.120,00 kw e potenza installabile pari a 10.150,14 kWp con relativo collegamento alla rete elettrica MT nel comune stesso tramite realizzazione di nuova cabina di consegna collegata in antenna da cabina primaria AT/MT CP Campofreddo esistente” subordinato all’ottemperanza delle condizioni di indirizzo delle successive fasi progettuali e mitigative (...).*
- *PARERE FAVOREVOLE circa l’assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000 ZSC IT 9140006 “Bosco di Santa Teresa” e ZSC IT9140007 “Bosco Curtipetrizzi”; la Valutazione di livello I (screening) di incidenza specifica si conclude positivamente, senza necessità di procedere a Valutazione Appropriata.*
- *PARERE FAVOREVOLE circa la conformità del Piano Preliminare delle Terre e Rocce da Scavo alle disposizioni del DPR 120/2017 fatte salve le prescrizioni di cui alle specifiche condizioni ambientali”;*

**VISTO** che, con nota prot. MASE/154779 del 29 settembre 2023, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali ha richiesto al Ministero della Cultura – Soprintendenza speciale per il PNRR la trasmissione del parere di competenza, con l’indicazione di esplicitare all’interno del parere se l’impianto ricada all’interno delle aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili, come individuate ai sensi dell’articolo 20, comma 8, D.Lgs. 152/2006, come modificato dall’art. 47 del D.L. 13/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 41/2023;

**ACQUISITO** il parere del Ministero della Cultura, di cui alla nota prot. MIC\_SS-PNRR 5582-P del 16 febbraio 2024, assunto al prot. MASE/29990 in pari data, avente esito negativo;

**VISTO** che con il suddetto parere, il Ministero della Cultura ha specificato che *“nonostante sia stato ritenuto opportuno non attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al c. 8 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 a fronte della valutazione complessiva negativa degli impatti del progetto sul patrimonio paesaggistico, il progetto rimane comunque soggetto alle disposizioni dell'art. 41, c. 4, del D.Lgs. 36/2023”*;

**CONSIDERATO** che il Ministero della Cultura, con il proprio parere, ha indicato che *“in materia di aree idonee, secondo quanto disposto dal D.lgs n. 199/2021, così come modificato dal D.L. n. 13 del 24/02/2023”*, non si rilevano le casistiche di cui all'art. 20, co 8, c- quater e, pertanto, il progetto ricade di area idonea;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'articolo 22 comma 1, lett. a), del D.lgs. 199/2021, *“nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante”*;

**VISTO** l'articolo 25, comma 2-bis, del D.Lgs. 152/2006, come modificato dall'articolo 9, comma 9-novies, del D.L. n.181/2023 convertito con modificazioni dalla Legge n.11/2024, che al secondo periodo prevede: *“[...]il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199”*;

**CONSIDERATO** che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) ha indicato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, con particolare riferimento al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l'Unione europea, obiettivi per i quali l'Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di “rinnovabili” su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, a sostenere il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

**PRESO ATTO** che il Piano per la transizione ecologica (PTE) ha ulteriormente esteso l'obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili al 2030, prevedendo una quota pari al 72% della generazione di energia elettrica;

**CONSIDERATO** altresì che nella materia di produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive dell'Unione, che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adequata diffusione dei relativi impianti, come politica di contrasto al cambiamento climatico;

**RILEVATO** che, dall'istruttoria svolta sulla natura dell'opera, il progetto di costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico denominato impianto “12” sito in Brindisi (BR) della potenza nominale pari a 8.120,00 kw e potenza installabile pari a 10.150,14 kWp con relativo collegamento alla rete elettrica MT nel comune stesso, tramite realizzazione di nuova cabina di consegna collegata in antenna da cabina primaria AT/MT CP Campofreddo esistente, concorre al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e del Piano per la transizione ecologica (PTE);

**PRESO ATTO** che con il parere n. 167 del 25 maggio 2023, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ha valutato positivamente il progetto e la caratterizzazione del sito di impianto

dal punto di vista delle specifiche caratteristiche ambientali, legate allo stato attuale delle varie matrici coinvolte e ai potenziali impatti derivanti dalla realizzazione dell'opera, in relazione ai piani, alle tutele ed ai vincoli individuati ed esaminati;

**PRESO ATTO** che, in merito alle possibili alternative progettuali, tra cui la mancata realizzazione dell'impianto (alternativa "zero"), la Commissione Tecnica ha ritenuto "*esaustivo lo studio effettuato dal Proponente sulla scelta delle alternative per minimizzare l'impatto ambientale relativamente all'impianto agrivoltaico*", mentre, con riferimento alle opere di collegamento con la stazione elettrica esistente, ha ritenuto più adeguata la soluzione di connessione mediante cavidotto interrato, prescrivendo le analisi di alternative di tracciato in modo da individuare il percorso con minore impatto ambientale;

**CONSIDERATO** in particolare che, al fine di minimizzare gli impatti paesaggistici del progetto, la Commissione Tecnica ha disposto che, in fase di progettazione esecutiva, il proponente dovrà tenere conto degli effetti e degli impatti cumulativi degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili collocati nella stessa area del progetto proposto e, pertanto, ha prescritto la predisposizione di "*una maggiore area libera dai pannelli fotovoltaici, al fine di creare dei corridoi ecologici per la biodiversità, ma anche al fine di salvaguardare le visuali paesaggistiche permettendo la visione di maggiori spazi liberi e restituendo in parte la fruibilità del territorio*";

**CONSIDERATO** che, in merito alla valutazione della componente Sistema paesaggistico: Paesaggio, Patrimonio culturale e Beni materiali, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ha previsto che la fascia di mitigazione perimetrale dell'impianto dovrà avere le caratteristiche di una siepe informale abrorea-arbustiva e pluristratificata, ampia 5 metri, composta da specie arbustive e suffruticose lungo il perimetro dell'impianto, "*per aggiungere una valenza ecologica consentendo il ricovero della fauna selvatica oltre l'istaurarsi di una vegetazione tipica delle "siepi campestri"*", nel rispetto della vegetazione tipica dell'area circostante;

**DATO ATTO** altresì che i potenziali impatti ambientali del progetto saranno mitigati dalle misure che il proponente si è impegnato ad attuare, nonché dalle condizioni ambientali previste nel parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC sopra richiamato;

**RITENUTO** pertanto, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 152/2006, alla formulazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sulla base del parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 167 del 25 maggio 2023, costituito da n. 43 (quarantatré) pagine, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

#### **Giudizio di compatibilità ambientale del progetto**

1. È espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto presentato dalla Società HEPV 29 S.r.l., per un impianto un impianto agrovoltaico denominato impianto "12" sito in Brindisi (BR), della potenza nominale pari a 8.120,00 kw e potenza installabile pari a

10.150,14 kWp, con relativo collegamento alla rete elettrica MT nel comune stesso, tramite realizzazione di nuova cabina di consegna collegata in antenna da cabina primaria AT/MT CP Campofreddo esistente, previa ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2, parere favorevole circa l'assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000 ZSC IT 9140006 "Bosco di Santa Teresa" e ZSC IT9140007 "Bosco Curtipetrizzi" senza necessità di procedere a Valutazione Appropriata. Si ritiene il Piano Preliminare per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo compatibile dal punto di vista ambientale, fatto salvo il rispetto di quanto prescritto nelle condizioni ambientali relative agli aspetti progettuali.

2. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la durata dell'efficacia del presente provvedimento è di 5 anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, trascorsi i quali, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del Proponente, la procedura di valutazione è stato di impatto ambientale dovrà essere reiterata.

3. Il proponente, entro i termini di cui al comma precedente, trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte, ai sensi dell'articolo 28, comma 7-bis, del citato D.lgs. n. 152/2006.

## **Articolo 2**

### **Condizioni ambientali della Commissione PNRR-PNIEC**

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione PNRR-PNIEC n. 167 del 25 maggio 2023. Il Proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

## **Articolo 3**

### **Verifiche di ottemperanza**

1. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 2.

2. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica effettua l'attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati nel parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC n. 167 del 25 maggio 2023.

3. I soggetti e gli uffici di cui al comma 2 concludono l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente.

4. Qualora i soggetti e gli uffici di cui ai commi 2 e 3 non completino le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività sono svolte dall'autorità competente, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28 del decreto legislativo n. 152/2006.

5. Il proponente dovrà adempiere agli obblighi connessi alla verifica preventiva di interesse archeologico ai sensi dell'articolo 41, comma 4 e dell'allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023. Pertanto,

provvederà a notificare tempestivamente, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica l'esito delle determinazioni dell'autorità competente in materia di tutela del patrimonio culturale.

6. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'art. 2 si provvede con oneri a carico del soggetto proponente nei limiti in cui le attività di verifica richieste ai soggetti ed Enti coinvolti non rientrino già tra i loro compiti istituzionali.

#### **Articolo 4**

##### **Disposizioni finali**

1. Il presente decreto è notificato alla Società HEPV 29 S.r.l., al Ministero della Cultura, all'ARPA Puglia, alla Provincia di Brindisi, al Comune di Brindisi e alla Regione Puglia, la quale provvede a portarlo a conoscenza delle altre Amministrazioni interessate.

2. Il presente decreto, unitamente al parere della Commissione PNRR-PNIEC, è reso disponibile sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica eseguita ai soggetti all'art. 4, comma 1, mentre, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i predetti termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

**IL DIRETTORE GENERALE  
VALUTAZIONI AMBIENTALI**

**Gianluigi Nocco**

GIANLUIGI  
NOCCO  
Ministero della  
Transizione  
Ecologica  
Direttore  
Generale  
23.04.2024  
08:35:44  
GMT+00:00

